



Alla cortese attenzione
Ordini professionali
Associazioni di categoria
Loro Sede

Oggetto: ADEMPIMENTI REGISTRO IMPRESE – Sospensione attività

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, (in GU n.64 dell'11 marzo 2020,) in vigore dal 12 marzo 2020, all'Art. 1 - *Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ha previsto, tra l'altro, **con efficacia a far data del 12 marzo 2020** e fino al 25 marzo 2020,

le seguenti misure:

- 1) **Sono sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 2) **Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 3) **Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

Il recentissimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, (in GU n.76 del 22 marzo 2020) in vigore dal 23 marzo 2020, all'Art. 1 - *Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, lettera a)* dispone "sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 ... Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020."(in GU n.73 del 20-03-2020), **con efficacia fino al 3 aprile.**

A tale proposito si evidenzia quanto segue:

- 1. PER TUTTE LE IMPRESE CHE SVOLGONO UNA DI QUELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE SONO STATE SOSPENSE** ai sensi dell'articolo 1 del DPCM dell'11 marzo 2020 e dell'art. 1 del DPCM del 22 marzo 2020, **NESSUNA COMUNICAZIONE È DOVUTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO IN RELAZIONE AL PERIODO DI SOSPENSIONE OBBLIGATORIO 12 MARZO 2020 – 3 APRILE 2020.**
- 2. PER TUTTE LE IMPRESE CHE SOSPENDONO L'ATTIVITÀ SU BASE VOLONTARIA,** valgono le regole e prassi vigenti ossia comunicazione al SUAP e contestuale comunicazione al REA.
Si ricorda che è prassi ampiamente diffusa che in forza di una circolare del 1990 (circ. n. 3202/C dell'allora Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato) le sospensioni soggette a denuncia al REA sono quelle amministrativamente ed economicamente significative che, a titolo indicativo, si protraggono per più di 30 giorni, salvo diversa specifica disposizione.

Si chiede cortesemente di dare la massima diffusione della presente nota a tutti i vostri associati.

Con i più cordiali saluti.

Giorgio Porzionato
Dirigente Registro Imprese
e Semplificazione Amministrativa
firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005